CAMERA DEI DEPUTATI N. 3710

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTAN

Nuove disposizioni per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio

Presentata il 15 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole porre attenzione ad una categoria di liberi professionisti il cui lavoro contribuisce in modo ragguardevole allo sviluppo economico delle imprese nel nostro Paese: gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

Le imprese non possono rinunciare a rapporti di collaborazione con queste figure, poiché è la professionalità di questi operatori economici che permette ai beni ed ai servizi da loro prodotti di potere essere introdotti nei mercati in maniera qualificata, di essere adeguatamente conosciuti, di imporsi nello spirito di libera e corretta concorrenza su altri prodotti e sui mercati, ed infine di produrre ricchezza diffusa.

La capacità di un prodotto di acquisire un suo spazio nei mercati non dipende unicamente dalla qualità del prodotto, ma anche e soprattutto da come il prodotto viene presentato; e questo è il compito riconosciuto di fiducia che le imprese affidano e si aspettano dall'agente e dal rappresentante di commercio.

Per questo si reputa doveroso provvedere a formulare, attraverso un provvedimento legislativo, disposizioni che possano garantire una maggiore e più chiara individuazione della figura di questa categoria di operatori economici.

La richiesta di questa categoria di sancire una propria professionalità scoraggiando l'improvvisazione si è sviluppata in una proposta di legge che abbandona il concetto di corporativismo nel dare organicità alle disposizioni di legge e che propone l'obbligatorietà per tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio di sostenere

un esame di abilitazione. Questi sono i punti fondamentali dai quali e sui quali ha avuto inizio e si è sviluppata la presente proposta di legge.

Le principali disposizioni da evidenziare nella presente proposta di legge sono le seguenti:

a) l'articolo 1 definisce la figura dell'agente e del rappresentante di commercio, consentendo una migliore individuazione della stessa;

b) l'articolo 2 stabilisce l'iscrizione al ruolo: l'omissione rende nullo sin dall'origine il contratto d'agenzia;

c) l'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione provinciale presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, incaricate di provvedere alle iscrizioni a ruolo;

d) l'articolo 5 stabilisce l'obbligatorietà per tutti di sostenere l'esame di abilitazione e la facoltà di frequentare il corso per coloro che possiedono i titoli di studio che oggi permettono l'iscrizione di diritto;

e) l'articolo 6 dispone la verifica della regolare iscrizione al ruolo del legale rappresentante in caso di variazione societaria;

f) l'articolo 9 dispone, in caso di violazione delle disposizioni della legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni; è previsto l'obbligo delle case mandanti di accertare presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti l'iscrizione al ruolo dell'agente, obbligate anche al controllo dell'avvenuta revisione quinquennale. L'organo preposto all'accertamento delle infrazioni nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e alla effettiva riscossione delle stesse è la commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Agente e rappresentante di commercio).

1. Ai fini della presente legge, per « agente » o « rappresentante di commercio » si intende la persona fisica o giuridica che, in forma individuale o collettiva, è incaricata in maniera permanente per una determinata zona geografica e per un determinato gruppo di persone o di un segmento merceologico, di trattare e di concludere le vendite in nome e per conto del preponente verso retribuzione.

ART. 2.

(Ruolo per l'agente ed il rappresentante di commercio).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per agenti e rappresentanti di commercio.

2. Al ruolo di cui al comma 1 devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio. La mancata iscrizione al ruolo rende nullo sin dall'origine il contrasto d'agenzia.

ART. 3.

(Iscrizione al ruolo per l'agente ed il rappresentante di commercio).

1. Per ottenere l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 2 gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui all'articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

2. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni provinciali istituite presso le camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

(Commissione provinciale per l'iscrizione al ruolo).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una commissione provinciale che provvede alle iscrizioni al ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta da:

a) un membro di giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) sette membri scelti tra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano numerico a livello nazionale e locale;

c) un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

d) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro.

2. La commissione istituita ai sensi del comma 1 nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte, decadenza o dimissione o revoca di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le medesime modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo).

1. Per l'iscrizione al ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica, ovvero cittadino della Repubblica residente all'estero;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge infligga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo che abbia goduto del beneficio di sospensione della pena ai sensi dell'articolo 166 del codice penale;

d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

2. Il richiedente deve inoltre essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea, o deve avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio istituito o riconosciuto dalle regioni, o deve avere prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite anche di servizi, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i due anni dalla data di presentazione della do-

manda. È obbligatorio sostenere l'esame di abilitazione.

3. L'iscrizione al ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti pubblici o privati.

4. L'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli ed albi.

5. Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

ART. 6.

(Iscrizioni al ruolo di società).

1. Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione al ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società.

2. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento dopo avere verificato che il legale rappresentante sia regolarmente iscritto al ruolo.

ART. 7.

(Decisione della commissione provinciale).

1. La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

2. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego diventa definitivo.

3. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo

nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'articolo 5;

b) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

4. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3, la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione, che deve essere notificato all'interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

5. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

6. Nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 3, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione, che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successiva richiesta.

ART. 8.

(Commissione centrale per i ricorsi sulle decisioni delle commissioni provinciali).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) il presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o un suo delegato;

d) sette membri scelti tra gli agenti ed i rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie di accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle medesime organizzazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 e con le modalità di cui al medesimo comma, si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

4. Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

(Divieto di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio).

1. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

2. È fatto obbligo alle case mandanti di accertare presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti l'iscrizione al ruolo dell'agente. Esse sono altresì obbligate al controllo dell'avvenuta revisione quinquennale.

3. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni. Alle medesime sanzioni sono soggetti mandanti che stipulano un contratto d'agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la constatazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

5. L'organo preposto all'accertamento delle infrazioni nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e all'effettiva riscossione delle stesse e la commissione provinciale di cui all'articolo 4.

ART. 10.

(Iscrizione di diritto a ruolo).

1. Sono iscritti di diritto a ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli previsti dalla legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. È prorogata, sino alla nomina delle commissioni, da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1997, di cui agli articoli 4 e 8, l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, per l'esame delle domande presentate entro e successivamente alla data del 5 giugno 1985. Le domande sono esaminate ai sensi della citata legge n. 316 del 1968.

ART. 11.

(Abrogazione).

1. La legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3710
Lire 500